

Sent. n. 18/2023 pubbl. il 03/05/2023
Rep. n. 31/2023 del 03/05/2023

Rg. n. 3/23



Ristrutturazione dei debiti
N. 1/2023.

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Lorenzo Pini,
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3/2023 Rg. avviato su domanda di



RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 01.02.2023 [REDACTED] presentava, ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva il pagamento integrale dei creditori, oltre spese di procedura - mediante un adempimento rateale e secondo un calendario differenziato per creditore - nell'arco massimo di 10 anni.

Stante la completezza documentale della richiesta ai sensi dell'art. 67 co. 2 cod. crisi, disposta una piccola integrazione della relazione accompagnatoria dell'Occ sul merito creditizio, veniva così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ alle comunicazioni previste onde attivare il contraddittorio con i creditori, i quali facevano pervenire le osservazioni meglio esaminate nel prosieguo.

Va subito rilevato che non paiono ravvisarsi profili ostativi sul piano dell'art. 69 cod. crisi. Come illustrato nel ricorso e convalidato dall'Occ, le obbligazioni risultano essere state contratte in una prima fase (anni 2008/2010 quelle più consistenti) e in una seconda fase (anni 2015/2020). L'andamento reddituale della parte debitrice evidenzia una

23 MAG 2023



contrazione significativa delle entrate economiche a partire dal 2011 (si passa da circa 100 mila euro annui nel 2010 a circa 53 mila euro nel 2011) con una fase di stallo per circa 4/5 anni e una progressiva risalita dal 2015.

Per effetto di tale contrazione – dovuta all’abbandono momentaneo dell’attività libero/professionale per assistere la madre – iniziano ad accumularsi ritardi in capo alla richiedente. Dopo qualche anno di risalita, il trambusto generato dall’avvento dell’emergenza sanitaria con le limitazioni conseguenti risulta aver rallentato ulteriormente il rapido recupero della capacità di far fronte agli impegni assunti (di qui il ricorso ad ulteriori contratti, più leggeri, di finanziamento) della ricorrente, soggetto dotato di un profilo professionale qualificato.

Tenuto conto della documentazione in atti e del contesto descritto, quindi, non pare pertanto possa affermarsi che la ricorrente abbia – scientemente – assunto le obbligazioni che oggi qui si discutono con la consapevolezza di non poterle adempiere (tanto che offre il pagamento per intero dei propri debiti).

Nè vi sono evidenze di atti in frode (a tale riguardo la cessione della quota in proprietà del bene di Mercatino Conca pare risultare coerente con il valore dell’ipoteca iscritta – per prassi in circa il doppio del valore finanziato – sul bene a garanzia del finanziamento ottenuto per il suo acquisto).

Venendo così alle osservazioni pervenute, con riferimento alla questione circa la – dubbia – legittimazione, sollevata incidentalmente dall’Agenzia delle Entrate, alla presentazione del presente piano di ristrutturazione da parte della ricorrente Baffoni in ragione della presenza di una porzione di debiti rivenienti dall’attività libero-professionale della sovraindebitata, va osservato anzitutto che, nel caso di specie, il debito di matrice autenticamente consumeristica si attesta, come riferito dai professionisti nominati quali Occ, a circa l’80% del totale. Tale debito, pertanto, si rivela nettamente prevalente.

Occorre poi ricordare che l’art. 6, co. 2, lett. b) definisce oggi il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività d’impresa o professionale e quindi non più come colui che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad essa. Pare quindi che la rimozione normativa della previsione per cui i debiti debbano trovare origine solo ed esclusivamente in finalità estranee alle attività professionali ed imprenditoriali sortisca l’effetto di far rientrare nel perimetro dei soggetti astrattamente in grado di accedere alle procedure del consumatore anche quei soggetti – professionisti



ed imprenditori - che pure, abbiano maturato debiti anche di diversa natura, purché coi limiti di seguito illustrati.

Se per effetto della variazione normativa è possibile ammettere una compresenza di debiti aventi una differente natura, il discrimine in punto di legittimazione all'accesso al procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore - o, ex converso, al concordato minore - non può che ravvisarsi in base al criterio della prevalenza.

D'altro canto, se - come oggi pare essere in larga parte della giurisprudenza (vd. Trib. Pistoia 13.12.2022 e 21.03.2023) - in presenza di debiti anche consumeristici è ugualmente plausibile il ricorso al concordato minore (che l'art. 74 co. 1 cod. crisi espressamente inibisce al mero consumatore) allora, a contrario, non paiono esservi ostacoli ad ammettere la possibilità, per il consumatore che abbia debiti promiscui, di avvalersi del procedimento di cui agli artt. 67 e ss cod. crisi laddove l'esposizione derivante da obbligazioni contratte per finalità estranee all'attività di impresa o professionale sia, come qui accade, largamente prevalente.

Infine, non pare superfluo ricordare quanto riportato nella cd direttiva insolvency al considerando 21, dove si legge che *"spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell'impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini"*, con ciò inducendo l'interprete a favorire, ove possibile e non in aperto contrasto col dato normativo, opzioni "unitarie".

Appare, quindi, ammissibile - dovendosi privilegiare, per quanto sopra, soluzioni interpretative funzionali a contenere il rischio che, per la gestione della crisi di uno stesso debitore, questi debba dover attivare più procedure soggette a condizioni, termini e regole differenti - che, in presenza di un cd indebitamento misto, venga riconosciuto al debitore la possibilità di accesso allo strumento del piano di ristrutturazione del debito del consumatore laddove l'esposizione largamente maggioritaria - in base al criterio della prevalenza - non derivi dall'attività professionale o imprenditoriale svolta.

Ciò detto, e passando all'esame delle osservazioni pervenute dai creditori, non si sono registrati contrasti sostanziali con riguardo alla posizione dell'Agenzia delle Entrate (in relazione agli importi del debito irpef 2021), del Comune di Pesaro (in relazione agli importi del debito Imu e Tari) e della Fondazione Empam. Trattasi, infatti, di richieste di



rettifiche attinenti alle rispettive esposizioni poi pienamente recepite nel piano (vd. relazione Occ).

Viceversa, la soc. Nostos spv srl e la soc. Italcredi spa hanno apertamente contestato l'accoglibilità del ricorso.

Entrambe, anzitutto, segnalano l'eccessiva durata del piano (che per Nostos spv srl sarebbe di 10 anni e per Italcredi spa di 7 anni). A tale riguardo, va osservato come costituisca ormai acquisizione pacifica in giurisprudenza quella secondo cui il profilo della durata non rappresenti un elemento ostativo all'omologazione del piano laddove anzitutto, come in questo caso, il pagamento proposto sia integrale (cass. n. 27544/19). Peraltro, con riguardo, in particolare, alla posizione della soc. Italcredi spa va in primis ricordato che la durata proposta per l'integrale adempimento risulta di 7 anni (72 rate), arco di tempo che, di regola, la giurisprudenza già riteneva, in passato, ammissibile in quanto parametrato sulla durata delle procedure concorsuali.

A ciò si aggiunga che, se è vero che il finanziamento di cui si discorre (ottenuto nel 2015 e della durata di 10 anni) avrebbe avuto una durata "naturale" più breve, occorre tuttavia considerare che il creditore osservante non vanta alcun titolo di prelazione e l'unico bene immobile della parte sovraindebitata è gravato da ipoteca in favore di altro creditore (senza possibilità di residuo a vantaggio degli altri chirografari), ragion per cui esso finirebbe, considerando l'alternativa liquidatoria, per collocarsi con tutti gli altri creditori chirografari - e tenendo anche conto di quelli muniti di privilegio generale - sulla sola parte di liquidità destinata alla procedura riveniente del reddito mensile della ricorrente non impiegato per il sostentamento. Il tutto senza considerare, infine, la possibilità per il debitore di beneficiare dell'esdebitazione di diritto decorsi tre anni dall'apertura ai sensi dell'art. 282 cod. crisi.

Quanto illustrato, quindi, pare rendere la proposta - nell'ottica dell'art. 70 co. 9 cod. crisi - non più sconveniente per il creditore.

Venendo, poi, alle osservazioni del creditore soc. Nostos spv srl, viene in rilievo anzitutto - e nuovamente - la questione della durata del piano di rimborso proposto, pari a 10 anni.

Premesso che il richiamo alla moratoria dei termini di pagamento dei crediti privilegiati di massimo un anno - previsto dall'art. 8 co. 4 legge n. 03/12 - non pare comunque condivisibile secondo l'interpretazione che qui si intende seguire, non essendo proposta



alcuna sospensione delle scadenze di pagamento (non essendo invece la regola interpretabile come dilazione da contenere entro 12 mesi), si è già detto che la durata del piano di pagamento, anche per periodi superiori ai 5/7 anni, non incontra nell'interpretazione pretoria ostacoli a priori, purché la soluzione proposta non si palesi come nettamente svantaggiosa per il creditore (sul punto, vd. cass. cit.)

Nel caso in esame, va premesso che la parte creditrice risulta tale in virtù di un contratto di mutuo fondiario del 2008. Con riguardo a tale rapporto, la ricorrente propone l'adempimento integrale di quanto dovuto entro lo stesso termine previsto dal piano di ammortamento (10 anni). L'alternativa liquidatoria, inoltre, non pare offrire una migliore soluzione, se è vero che, in caso di pagamento integrale del debito, tale soluzione si dovrà preferire laddove il patrimonio del debitore aggredibile non risulti in grado di soddisfare per intero le ragioni del creditore.

Nel caso di specie, a fronte di un credito ipotecario quantificato in euro 182.699,89, si constata un valore di perizia del bene vincolato ed oggetto di esecuzione forzata pari ad euro 114.742,20.

Appare subito chiaro che, in caso di liquidazione controllata (o di intervento del liquidatore nella liquidazione forzata in corso), tenuto conto dei costi in prededuzione e del possibile (e, invero, statisticamente probabile) ribasso dovuto all'esperimento di almeno due tentativi di vendita, il creditore ipotecario, che già oggi comunque non riuscirebbe a soddisfarsi in toto, a fortiori non potrebbe certamente ambire al riconoscimento del credito nella sua totalità. In una simile prospettiva, l'alternativa liquidatoria non appare più favorevole.

Con riferimento agli eventuali oneri sopportati per l'avvio dell'esecuzione immobiliare, l'Occ riferisce che esse possono essere inserite nel piano, purché documentate, motivo per il quale può ritenersi superata l'obiezione.

In relazione, poi, alla somma mensile – decrescente – destinata ai pagamenti, la proposta, da un lato, non è sindacabile sotto tale profilo (dovendo i creditori esprimersi su quanto sottoposto alla loro attenzione e non potendosi imporre alla sovraindebitata una maggiore o minore robustezza della rata) e, dall'altro, ciò a fortiori è vero per il creditore per il quale sia previsto l'integrale rimborso secondo le scadenze dell'ordinario piano di ammortamento. Parimenti, non è esigibile – in assenza di una modifica del piano da parte del debitore – l'intervento giudiziale a modulazione degli interessi, salvo un volontario e puntuale riconoscimento del debitore in punto di quantum.



Non paiono, infine, esservi ulteriori profili di criticità nella fattibilità - giuridica ed economica - del piano proposto, motivo per il quale è possibile accogliere la domanda.

p.q.m.

- (-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore da ultimo predisposto da Monica Maria Baffone, con le integrazioni suggerite dall'Occ in relazione alla posizione di Nostos spc srl (quanto alle spese dell'esecuzione);
 - (-) dispone che, per la durata della procedura, non possano essere avviate o continuate azioni cautelari o esecutive da parte di creditori aventi causa o titolo anteriore, ricordando che pagamenti o atti dispositivi in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori;
 - (-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'Occ, pubblicata sul sito del Tribunale e che, sempre a cura dell'Occ, venga comunicata entro 30 giorni ai creditori;
 - (-) dispone che l'Occ vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
 - (-) dispone che l'Occ - entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositino una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
 - (-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'Occ - sentito il debitore - redigano una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il loro compenso;
 - (-) manda alla Cancelleria per la comunicazione l'Occ e al ricorrente.
- Pesaro, il 20.04.2023

Il Giudice

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in corso
Pesaro, li -3 MAG 2023 di registrazione

Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Elisa TORCELLINI)

6



